

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dei Lavori Pubblici**

(MANCINI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro dell'Interno**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 OTTOBRE 1966

Modifica all'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (E.A.S.), istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani, istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, prevede che il controllo sulla gestione di detto Ente è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Presidente della Corte dei conti, dal Ministro delle finanze (ora Ministro del tesoro) e dal Ministro dei lavori pubblici.

Peraltro, con decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1961 l'EAS è stato dichiarato sottoposto al controllo della Corte dei conti, in applicazione del disposto dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, numero 259, il quale stabilisce che, per gli Enti contemplati dalla stessa norma, il controllo della Corte viene esercitato da un magistrato della Corte medesima (delegato),

il quale assiste alle sedute degli organi di amministrazione e di revisione.

Ciò stante, alle sedute del Collegio dei revisori dell'EAS verrebbero a partecipare contemporaneamente due rappresentanti della Corte, nominati entrambi dallo stesso Presidente del Supremo organo di controllo, l'uno in base all'articolo 6 del Regolamento dell'Ente e l'altro in virtù dell'articolo 12 della legge n. 259.

Ad evitare tale duplice rappresentanza in seno allo stesso organo è sembrato opportuno modificare la composizione del Collegio dei revisori dell'Ente in parola, escludendo il membro di nomina del Presidente della Corte dei conti che può essere sostituito da un rappresentante del Ministero dell'interno.

In tal senso è stato predisposto l'accluso disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto 23 febbraio 1942, n. 369, contenente norme per la costituzione ed il funzionamento dell'Ente acquedotti siciliani (EAS) istituito con legge 19 gennaio 1942, n. 24, è sostituito dal seguente:

« Il riscontro sulla gestione è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri nominati rispettivamente dal Ministro dei lavori pubblici, dal Ministro del tesoro e dal Ministro dell'interno ».